

Decisiva anche la presenza di una segretaria dipendente, afferma la Cassazione

Con due studi si paga l'Irap

Avvocati: è un indice di autonoma organizzazione

DI EMILIO DE SANTIS

Avvocato con due studi, è indice di autonoma organizzazione ai fini Irap. L'impiego di due studi professionali da parte di un legale - unitamente alla presenza di una segretaria dipendente - costituisce indice di autonoma organizzazione.

Lo afferma l'ordinanza 17793/2018 della Corte di cassazione, nell'accogliere il ricorso delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria

La Commissione tributaria aveva accolto l'appello dell'avvocato. La Corte ha però ribaltato la decisione

regionale dell'Umbria n. 130/2012.

Il caso riguardava l'istanza di rimborso dell'Irap versata negli anni dal 2002 al 2009, per la quale la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'avvocato - contribuente, nella considerazione fosse «pacifico che il professionista svolgeva la propria attività autonomamente e in completa assenza di organizzazione di capitali e preminente lavoro di altri».

Nel ricorso presentato dall'amministrazione finanziaria, essa aveva invece sostenuto che - oltre all'accertata presenza di una segretaria dipendente - la presenza di un secondo studio professionale oltrepasserebbe il minimo indispensabile per l'esercizio della professione (quella di legale).

Sul punto aveva in particolare eccepito che i giudici del territorio non avessero considerato con la dovuta attenzione gli elementi emersi nel giudizio (comprese le dichiarazioni rese dal contribuente negli studi di settore). La Suprema corte, ricordato il noto principio espresso dalla Cassazione, Sezioni unite, 10 maggio 2016, n. 9451 - per cui è esclusa l'esistenza di un'autonoma organizzazione da parte di uno studio legale dotato solo di una segretaria e di beni strumentali minimi - osserva che l'ordinanza della Commissione tributaria regionale, per la parte che riguarda l'impiego di due studi professionali, è da ritenersi del tutto insufficiente e perciò cassa la pronuncia e la rimette al giudice del rinvio ai fini

«dell'accertamento in fatto di una circostanza astrattamente decisiva per il giudizio».

D'altronde, della questione di benefici organizzativi «aggiunti» - tali da fare ritenere oltrepassata la soglia per la quale più studi costituiscono solo «uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività professionale autonoma» - si era già occupata la Suprema corte con l'ordinanza n. 13835/2018, con riferimento al caso di un medico, per il quale aveva escluso la rilevanza in sé e per sé ai fini Irap dei due luoghi ove il professionista esercitava la propria attività. Invece - per quello di un dottore commercialista - fu l'ordinanza 24590/2017 ad accogliere il ricorso delle Entrate, con il quale si sosteneva che il professionista avesse tratto un «quid pluris» organizzativo dalla sua partecipazione all'attività di due studi professionali.

Il condominio accede agli atti comunali

Anche il condominio ha diritto di accedere agli atti del comune riguardanti l'esito dei controlli e delle verifiche effettuate sulla qualità dell'acqua.

Lo ha precisato il Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I con la sentenza del 9 agosto 2018 n. 499. La controversia verte sul diniego tacito da parte del comune di Reggio Calabria di accesso agli atti relativi alla periodica verifica ed ai risultati della qualità dell'acqua destinata al consumo umano erogata nel periodo 2010/2017 nella zona Reggio centro e, più precisamente, a servizio del condominio Caminiti.

I giudici amministrativi sono stati, così, chiamati a verificare se sussistesse o meno il diritto del condominio di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione avendo manifestato un interesse specifico per il fatto di aver stipulato il contratto di somministrazione di acqua potabile con il comune stesso e di avere in corso un contenzioso.

La risposta è stata affermativa. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del dlgs 19 agosto 2005, n. 195, infatti, l'autorità pubblica deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque

ne faccia richiesta, e senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Detto ciò si rileva anche che l'art. 2 del medesimo dlgs n. 195 cit. chiarisce che per «informazione ambientale» si intende «qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio... 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2)». Ebbene, non vi è dubbio che i controlli che il comune deve effettuare ai sensi del dlgs 2 febbraio 2001, n. 31 possono annoverarsi proprio tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell'acqua e sono, quindi, accessibili. Ne consegue che il ricorso presentato dal condominio Palazzo Caminiti deve essere accolto e deve, pertanto, ordinarsi al comune di Reggio Calabria di esibire i risultati delle analisi e gli altri atti richiesti dall'interessato.

Francesca De Nardi

L'INTERVENTO/LA RICETTA PER COLMARE IL GAP TRA L'ITALIA E GLI ALTRI PAESI

Giovani legali, servono meno esami e più lingue

Nei nostri incontri di lavoro per contratti internazionali ci confrontiamo con studi legali di altri Paesi il senior è sempre accompagnato da ragazzi con un'età dai 24 anni in su. Non sono stagisti o praticanti, ma avvocati che, pur giovanissimi, hanno già l'assoluto riconoscimento del titolo mentre i nostri ragazzi sono ancora all'Università. Ci sarebbe da chiedersi se i nostri giovani siano scarsi o più lenti nell'apprendimento ma non è niente di tutto questo. Sono certo e non lo affermo per il dilagante nazionalismo che mi pervade: gli avvocati italiani mediamente sono i più bravi al mondo. La verità è che il nostro sistema scolastico prima e di inserimento nel mondo della professione poi, ruba ai nostri giovani non meno di tre anni nei confronti per esempio degli inglesi e americani, che poi sono i sistemi di studio più diffusi al mondo. Basti pensare che, pur schematicamente e sintetizzando al massimo, i ragazzi Usa e Uk hanno un corso di studi che dalle elementari al titolo di avvocato necessita di 18 anni mentre ai nostri ne servono almeno 20-21. I nostri ragazzi devono fare un anno in più di superiori, un altro di Università e, 2 anni di praticantato con l'esame di Stato che si tiene una sola volta all'anno e, a secondo del mese in cui ci si laurea si può perdere tranquillamente un ulteriore anno. Se a questo aggiungiamo lo scempio di bocciati dell'esame di Stato per diventare avvocato si toccano i vertici assoluti del paradosso. L'Università ti

fornisce la «patente» teorica, poi devi fare 2/3 anni di pratica e finalmente l'esame che, naturalmente, in realtà torna ad essere pura teoria!

A metà dicembre si sostengono tre scritti dove di pratico c'è poco o niente. Gli esiti degli scritti si vengono a conoscere mediamente a metà giugno

di giudizio per rimediare a qualche errore, danno l'esame di Stato pochi mesi dopo la laurea con esito sempre positivo. Molti sostengono che la difficoltà dell'esame di Stato sia un giusto sistema per limitare l'accesso alla professione avendo una media di bocciati di candidati spesso del 50%.

Niente di più inutile! La migliore selezione per la professione è la professione stessa come in tutte le cose: ci sono avvocati bravi e preparati che lavoreranno sempre e avvocati scarsi che hanno grosse difficoltà nel mondo del lavoro. Va considerato, infine, che il periodo della pratica forense è forse il momento più duro: i praticanti, appena usciti dall'Università e pronti con orgoglio ad affrontare la professione, si ritrovano con una scarsa remunerazione economica e non sempre i dominus si preoccupano, come dovrebbero, della loro formazione ma li utilizzano per basici adempimenti segretariali. Malgrado tutte queste onde contrarie i giovani d'oggi sono mediamente di altissimo livello, trasudano grinta e tanta determinazione. Mi chiedo quindi vista l'eccellenza della «materia prima» perché non dare più attenzione alla deontologia professionale e non restringere i tempi di arrivo, limitando qualche sterile e obsoleto strumento formativo, in favore di una maggiore attenzione alle lingue straniere, visto che ormai il teatro d'azione degli avvocati d'impresa è il mondo.

Antonello Martinez,
presidente Associazione italiana avvocati d'impresa e naming partner dello studio Martinez&Novebaci



Una veduta dell'università di Oxford

e dopo qualche tempo si conoscono le date degli orali che iniziano, per estrazione di lettera, a metà settembre. I candidati vengono interrogati in cinque materie oltre alla deontologia professionale che è la cenerentola e dovrebbe essere invece una delle materie cardine! A molti ragazzi capita di essere interrogati a dicembre e quindi sono costretti a riscrivere anche agli scritti perché, paradosso dei paradossi, se passi lo scritto ma non passi l'orale devi ridare anche lo scritto perdendo un intero anno! Parliamo di un esame di Stato e non un concorso pubblico e i medici, che non hanno i tre gradi